



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9

Pianura

Soccavo

Direzione di Municipalità

Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.33 del 26.06.2026

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo di divieto di transito e sosta con rimozione coatta in Piazzale Don G. Russolillo e Via Vicinale S. Aniello (tratto civico 17 e tratto pali luce n. 1110109 - n. 206202) dal 2 al 5 luglio 2026 (ore 14:00 - 20:00) per lo svolgimento della Festa Patronale di San Giorgio Martire.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con richiesta registrata al protocollo generale dell'ente con nota numero PG/2026/606786, è stata richiesta l'istituzione di un dispositivo temporaneo di traffico per lo svolgimento della "Festa Patronale San Giorgio Martire" dal 2 al 5 luglio 2026 (ore 14:00 – 20:00), in alcuni tratti di Via Vicinale S. Aniello e di Piazzale Don G. Russolillo;
- è previsto l'allestimento di un palco in un tratto di strada di Via Vicinale S. Aniello, come da grafico allegato;
- il palco verrà montato dalle ore 8.00 del 29 giugno p.v. e rimosso alle ore 24.00 del giorno 7 luglio p.v. e comunque fino a cessate esigenze.

CONSIDERATO CHE:

- Via Vicinale S. Aniello e il Piazzale Don G. Russolillo appartengono alla viabilità secondaria della Municipalità 9;
- per la postazione individuata del palco, per consentire il transito dei veicoli, si rende necessaria l'istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta nell'area adiacente il palco stesso per almeno 7 metri dal marciapiede, dalle ore 8.00 del 29 giugno p.v. fino alle ore 24.00 del giorno 7 luglio p.v. e comunque fino a cessate esigenze;
- verrà effettuato un transennamento per delimitare la carreggiata della deviazione soprascritta;
- durante i giorni e le ore previste per lo svolgimento della festa ossia dal 2 al 5 luglio 2026 dalle ore 14:00 alle ore 20:00, verranno attuati dispositivi di inibizione al transito veicolare e di divieto di sosta con rimozione coatta lungo alcuni tratti di Via Vicinale S. Aniello e di Piazzale Don G. Russolillo.

ATTESO CHE il presente provvedimento risulta funzionale a garantire la fluidità del traffico nelle ore in cui non vige l'interdizione al traffico veicolare e a garantire la riuscita dell'evento in sicurezza.

VISTO il parere favorevole espresso nel verbale di sopralluogo del 25.06.2026 tra la Polizia Locale U.O. Soccavo, la U.O. Attività Tecniche Municipalità 9 ed il Presidente della Municipalità 9.

RITENUTO per i motivi espressi in premessa di adottare il provvedimento così come indicato riportato nella parte dispositiva del presente atto amministrativo.

VISTA l'istruttoria svolta dall'I.T. Marcello Caccaviello, responsabile del procedimento, che non ha rilevato cause ostative all'emissione della stessa.

ATTESTATO CHE:

- il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

LETTI:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

DI ISTITUIRE:

- divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta in Piazzale Don G. Russolillo, dal 2 al 5 luglio 2026 (ore 14:00 – 20:00), nell'area come da grafico allegato;
- divieto di transito lungo Via Vicinale S. Aniello 17, dal 2 al 5 luglio 2026 (ore 14:00 – 20:00), nel tratto come da grafico allegato;
- divieto di sosta con rimozione coatta lungo Via Vicinale S. Aniello, tratto compreso tra i pali luce n. 1110109 - n. 206202, dal 2 al 5 luglio 2026 (ore 14:00 – 20:00);
- divieto di sosta con rimozione coatta in Piazzale Don G. Russolillo, nell'area adiacente il palco stesso per almeno 7 metri dal marciapiede, dalle ore 8.00 del 29 giugno p.v. fino alle ore 24.00 del giorno 7 luglio p.v. e comunque fino a cessate esigenze;
- messa in opera di un transennamento distante almeno 7 metri dal marciapiede adiacente il palco che delimita l'area con Piazzale Don G. Russolillo per consentire il traffico veicolare dal 29 giugno p.v. ore 8.00 al 7 luglio p.v. ore 24.00 e comunque fino a cessate esigenze.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante la pulizia straordinaria, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale, sarà apposta, almeno 48 ore prima dell'avvio di ogni attività e verrà inviato report fotografico alla PEC della Polizia Locale U.O. Soccavo, a cura dei richiedenti, che ne cureranno anche la successiva rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Dal varco di Via Vicinale S. Aniello civico 17, l'accesso sarà consentito senza vincoli di giorni e/o orari ai residenti.

L'accesso sarà sempre consentito alle F.F.O., ai mezzi di soccorso e ai veicoli autorizzati.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da:

*Incaricato di Elevata Qualificazione tipo A
"Attività Tecniche della Direzione della Municipalità 9"
ing. Giulio DAVINI*

*il Direttore della Municipalità 9
dott.ssa Antonietta AGLIATA*

Le firme in formato digitale, sono state apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.